

ALLEGATO A

BANDO RICORRENTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICAREALIZZATI DA IMPRESE, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA

INDICE

- Art. 1 - Gli obiettivi del bando
- Art. 2 - I soggetti che possono presentare la domanda
- Art. 3 - Certificazione disponibilità di camere e posti letto
- Art. 4 - I limiti di spesa ammissibile e la misura del contributo
- Art. 5 - Le modalità e i termini di presentazione della domanda
- Art. 6 - Documentazione a corredo della domanda e termini di presentazione.
- Art. 7 - La struttura del progetto e degli altri documenti da presentare
- Art. 8 - Le spese: non ammissibilità e ammissibilità
- Art. 9 - La tipologia degli strumenti e delle certificazioni di pagamento
- Art.10 - L'istruttoria amministrativa
- Art.11 - La valutazione tecnica dei progetti
- Art.12 - I criteri per la valutazione dei progetti
- Art.13 - L'approvazione e la concessione del contributo
- Art.14 - Il Regime di aiuto
- Art.15 - Disposizioni di carattere generale
- Art.16 - Variazioni relative ai soggetti beneficiari
- Art.17 - Le modifiche al progetto
- Art.18 - Il marchio turistico regionale
- Art.19 - I termini di realizzazione e di rendicontazione progetto
- Art.20 - Le modalità e condizioni di liquidazione del contributo
- Art.21 - La valutazione della richiesta di liquidazione e la tipologia dei controlli
- Art.22 - Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e loro verifica
- Art.23 - I controlli a campione ai sensi del primo comma dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445
- Art.24 - La revoca del contributo
- Art.25 - Obiettivi di semplificazione amministrativa
- Art.26 - La tutela della privacy
- Art.27 - Informativa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.

Art. 1

Gli obiettivi del bando

Il presente bando è stato elaborato in attuazione dei principi e delle finalità di cui alla Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 e s.m. e, in particolare:

- secondo quanto stabilito dalla lettera b) comma 1 art. 2, dalla lettera c) comma 4 art. 5;
- per promuovere lo sviluppo delle attività turistiche attraverso l'attuazione di progetti di promo-commercializzazione realizzati da imprese, in forma singola o associata, operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- per erogare contributi finanziari alle imprese che realizzano i progetti di cui al precedente punto e secondo quanto stabilito dalla lettera c) comma 2, art. 7;
- per concorrere a realizzare gli obiettivi delle Linee guida triennali regionali di cui all'art. 5, che indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero;
- tenuto conto del sistema dell'organizzazione turistica regionale ed in particolare del ruolo delle Destinazioni Turistiche di cui all'art. 12 e delle funzioni loro affidate dalla richiamata norma regionale.

PARTE I

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

Art. 2

I soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese, in forma singola o associata, possono presentare domanda di contributo per progetti di promo-commercializzazione turistica, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 4/2016 e s.m., realizzati per il raggiungimento degli obiettivi individuati al precedente art. 1.

Le imprese, in forma singola o associata, alla data della presentazione della domanda di contributo devono possedere i seguenti **requisiti obbligatori**:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e in regola con il diritto annuale. Dalla visura camerale dovrà risultare il possesso di almeno un Codice Ateco relativo ad attività turistiche;
2. devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
3. devono partecipare al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento;

4. essere in regola con quanto previsto al successivo art. 3 in ordine alla disponibilità di camere e posti letto;
5. essere attive e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

I sopracitati requisiti dovranno essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo assegnato, a pena di revoca.

Le domande di contributo presentate da soggetti che non hanno i sopra descritti requisiti sono considerate a tutti gli effetti e senza alcuna possibilità di sanatoria inammissibili.

Possono presentare domanda di contributo, avendo i sopra descritti requisiti obbligatori, le seguenti tipologie di beneficiari:

- a) le imprese singole;
- b) i consorzi e le società consortili;
- c) le cooperative turistiche;
- d) le associazioni temporanee di imprese (A.T.I)
- e) altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.

Tra i soggetti di cui alla lettera e) del precedente paragrafo sono ricomprese anche le RETI DI IMPRESE c.d. "Soggetto" dotate di soggettività giuridica autonoma.

Le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b,) c), d) ed e) possono presentare **una sola domanda di contributo**.

Nel caso in cui un'impresa aderisca ad una associazione temporanea di imprese (come mandataria o mandante), non può aderire a nessuna altra A.T.I. e non può presentare alcuna altra domanda di contributo.

Al momento della presentazione della domanda di contributo le ATI devono:

- essere già costituite, tramite atto pubblico e/o scrittura privata autenticata regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate;
- essere costituite da un minimo di 3 imprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro); saranno considerate non ammissibili le domande presentate da raggruppamenti costituiti da meno di 3 imprese;
- essere costituite da imprese in possesso di tutti i requisiti e condizioni previste nel presente articolo; per quanto riguarda il requisito relativo alla disponibilità di camere e posti letto da commercializzare, esso dovrà essere soddisfatto sommando le disponibilità delle singole imprese costituenti l'ATI.

Tutte le imprese aderenti all'ATI devono partecipare al progetto. A tale riguardo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4 relativamente alla dimensione minima dei progetti, la soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente al raggruppamento deve essere pari ad almeno € 10.000,00. Al fine di verificare, ad avvenuta conclusione del progetto, il rispetto della spesa minima da sostenersi da parte di ciascun soggetto appartenente al raggruppamento, si terrà conto della spesa rendicontata. Qualora, a fine progetto, la spesa rendicontata ammissibile di un singolo soggetto appartenente al raggruppamento sia inferiore alla soglia minima di € 10.000,00, si precisa che:

- le spese sostenute dal singolo soggetto non saranno considerate ammissibili;
- la percentuale di partecipazione alle spese del progetto da parte del singolo soggetto sarà ritenuta pari allo 0%;
- le spese sostenute dal singolo soggetto saranno totalmente escluse dall'importo complessivo della spesa sostenuta dal raggruppamento e le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione della percentuale di contributo;
- il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare del contributo regionale;
- il non riconoscimento della spesa sostenuta dal singolo soggetto a seguito di una spesa rendicontata ammissibile inferiore a € 10.000,00, non sarà rilevante ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia prevista alla lett. e) dell'art. 24 del presente bando;
- la dotazione di camere/posti letto del/i soggetto/i la cui spesa rendicontata ammissibile è inferiore a € 10.000,00, non sarà rilevante ai fini della determinazione del raggiungimento del numero minimo di camere/posti letto previsto al successivo art. 3.

Art. 3

Certificazione della disponibilità di camere e posti letto

Le tipologie dei beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al precedente art. 2 devono dichiarare con apposita autocertificazione, di trovarsi nelle condizioni di commercializzare non meno di 400 (quattrocento) camere nel caso di strutture alberghiere e non meno di 700 (settecento) posti letto nel caso di strutture extra alberghiere, con riferimento a strutture situate in Emilia-Romagna.

Nel caso in cui le sopracitate tipologie di beneficiari presentino progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto turistico "Terme", il numero minimo delle camere (strutture alberghiere) da commercializzare deve essere pari a 250, il numero minimo dei posti letto (strutture extralberghiere) deve essere pari a 400 (quattrocento).

Nel caso in cui le sopracitate tipologie di beneficiari presentino progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto

turistico "Appennino", il numero minimo delle camere (strutture alberghiere) da commercializzare deve essere pari a 200, il numero minimo dei posti letto (strutture extralberghiere) deve essere pari a 400 (quattrocento).

I tour operator e le agenzie di viaggio che presentano domanda di contributo devono certificare il numero di camere e posti letto contrattualizzate tramite allotment.

Le società termali che presentano domanda di contributo non sono soggette all'obbligo di certificazione delle camere.

Nel caso in cui il beneficiario si trovi nella condizione di commercializzare sia camere di strutture alberghiere, sia posti letto di strutture extralberghiere, il sistema di calcolo terrà conto della combinazione delle due tipologie, considerando ogni camera equivalente a due posti letto.

L'autocertificazione deve comprendere le seguenti informazioni obbligatorie:

- per ciascuna delle strutture alberghiere: denominazione, indirizzo, numero delle camere;
- per ciascuna delle strutture extralberghiere: denominazione, indirizzo, numero dei posti letto;
- dichiarazione relativa al prodotto turistico prevalentemente commercializzato col progetto presentato, in caso tale prodotto sia identificabile con "Terme" o "Appennino".

Art. 4

I limiti di spesa ammissibile e la misura del contributo regionale

Ai fini dell'ammissibilità i progetti presentati non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 50.000,00.

I progetti sono ammessi per un importo unitario non superiore ad Euro 200.000,00; i progetti di importo superiore dovranno essere accompagnati da uno stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo massimo di Euro 200.000,00.

Il contributo è concesso sulla base del punteggio attribuito con riferimento ai criteri di valutazione riportati al successivo art. 12, e come di seguito indicato:

- Progetti con punteggio da 100 a 85: sono inseriti nella classe valutazione "Alto". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 35% della spesa ammessa;
- Progetti con punteggio da 84 a 62: sono inseriti nella classe di valutazione "Medio". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 25% della spesa ammessa;
- Progetti con punteggio da 61 a 41: sono inseriti nella classe di valutazione "Basso". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 20% della spesa ammessa

I progetti con punteggio da 40 a 24 non sono ammissibili a contributo.

I contributi sono concessi a fondo perduto.

Art. 5

Le modalità e i termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: Bando "L.R. 4/2016 - Contributi regionali ai progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese per l'anno....."

La domanda di contributo è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda e tutti i documenti allegati, di seguito descritti, pena inammissibilità, dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell'Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) o da uno dei distributori da essi autorizzati. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di firma autografa, è necessario allegare **copia fotostatica** di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda, pena inammissibilità, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo di cui all'Allegato 1 utilizzando il Modulo 1 oppure, nel caso di A.T.I., i Moduli 2/A e 2/B), deve essere regolarmente bollata e sottoscritta (con firma digitale o autografa) dal Legale rappresentante del soggetto richiedente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene con la seguente modalità:

- una marca da bollo di importo pari a € 16,00 va apposta nella copia cartacea della domanda, nell'apposito spazio;

- la marca da bollo va annullata (con una sigla o altra procedura di annullamento);
- il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa) deve essere trascritto nella prima pagina della domanda di contributo;
- il soggetto richiedente, nel caso il contributo gli sia concesso, è obbligato a conservare la copia cartacea della domanda compilata sulla quale è apposta la marca da bollo annullata insieme a tutta la documentazione, che dovrà essere tenuta a disposizione per ogni eventuale controllo per i tre anni successivi a quello relativo al contributo regionale.

Clausola transitoria:

Le domande di contributo relative ai progetti per l'anno 2018 devono essere presentate entro il 20 ottobre 2017.

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda e termini di presentazione

Ai fini dell'ammissibilità, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a) Il progetto, strutturato secondo le disposizioni del presente bando;
- b) Il Piano finanziario del medesimo progetto, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'Allegato 2;
- c) La "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese" di cui all'Allegato 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente; nel caso di ATI, tale documentazione dovrà essere presentata per ciascuna impresa facente parte dell'ATI;
- d) Solo per le A.T.I., l'originale o copia dell'atto costitutivo di ATI redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata registrato presso l'Agenzia delle entrate, sulla base dello schema di cui all'Allegato 4;
- e) Documentazione relativa alla certificazione della disponibilità di camere come dettagliata all'art. 3 del presente bando.

Art. 7

La struttura del progetto e degli altri documenti da presentare

Il progetto deve essere strutturato secondo le seguenti voci minime e obbligatorie:

- Premessa, riportante indicazioni di carattere generale, dati statistici quali-quantitativi, valutazione dei risultati raggiunti negli anni precedenti;
- Strategie e obiettivi;

- Mercati e target di domanda di riferimento;
- Azioni programmate: per ciascuna azione devono essere identificati gli strumenti/mezzi utilizzati (canali tv, radio, stampa, internet, ecc.), la tipologia dei materiali da produrre, nonché modalità e tempi del loro svolgimento;
- Descrizione della tipologia delle azioni di verifica dei risultati che verranno effettuate.

Il Piano finanziario deve essere articolato per macro voci e tipologie di spesa e redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'Allegato 2;

L'atto costitutivo di A.T.I., previamente registrato all'Agenzia delle entrate, redatto con atto pubblico oppure con scrittura privata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 del presente bando e nel rispetto e sulla base dello schema di cui all'Allegato 4.

Art. 8

Le spese: non ammissibilità e ammissibilità

Non sono ammissibili le spese:

- per gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi servizi di manutenzione ordinaria (per hardware, applicazioni ecc.);
- per le attività non attinenti alla promo-commercializzazione turistica e non chiaramente riconducibili al piano finanziario allegato al progetto;
- per qualsiasi attività non palesemente riconducibile all'anno di riferimento;
- per le iniziative che riguardano la produzione di materiale cartaceo di carattere generale prodotto dal beneficiario per uso corrente e non chiaramente collegato al progetto;
- per le iniziative che riguardano la promo-commercializzazione di prodotti/servizi turistici estranei alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso di cataloghi, brochure, depliant, materiali prodotti per uso elettronico e ogni altra tipologia di materiali promo-commerciali che presentino proposte di prodotti/servizi relativi alla Regione Emilia-Romagna ed anche estranei ad essa, il beneficiario è tenuto a dichiarare, all'atto della rendicontazione, la quota parte di spesa relativa ai prodotti/servizi turistici estranei alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui ciò non sia possibile, tutta la voce di spesa sarà ritenuta inammissibile;
- per l'organizzazione di eventi, serate musicali, momenti di animazione e iniziative simili, organizzate nell'ambito delle strutture del beneficiario o in luoghi diversi, realizzate a beneficio della clientela in quel momento presente nelle suddette strutture. Tali eventi si configurano infatti quali parti integranti dell'offerta e non quali azioni promo-commerciali

finalizzate alla vendita;

- per qualsiasi tipo di attività formativa;
- per qualsiasi tipo di autofatturazione;
- i cui pagamenti sono attuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- per la gestione ordinaria dell'attività di impresa;
- per viaggio, vitto, alloggio di persone non chiaramente riconducibili a partecipazione a fiere, serate promo-commerciali o simili, a organizzazione di educational tour o simili per giornalisti, soggetti dell'intermediazione, mondo dell'associazionismo o simili. Sono tassativamente escluse tali tipologie di spese: per gli accompagnatori e/o i familiari dei citati soggetti, per soggetti non identificati e/o non riconducibili alle categorie sopra descritte;
- per le quote di adesione ad associazioni, enti, istituzioni, club, nonché a qualsiasi altro soggetto terzo al beneficiario;
- per canoni, bolli, registrazioni, imposte, tasse, tributi di qualsiasi genere, spese telefoniche, spese postali non fatturate, minute spese;
- per omaggi, premi quali coppe, trofei ecc.;
- gadget, ad esclusione di quanto previsto dal successivo paragrafo;
- per qualsiasi tipologia di personale e/o collaboratore, ad esclusione di quanto previsto dal successivo paragrafo;
- i cui pagamenti sono effettuati in contante, per cassa o in qualsiasi altra forma non autorizzata dal presente bando;
- relative a fatture emesse prima della data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo.

Sono ammissibili:

- in generale, le spese per la promo-commercializzazione turistica, avendo a riferimento la descrizione di tali spese indicata nello schema di Piano finanziario di cui all'Allegato 2);
- spese per promoter, esclusivamente nel caso in cui tali spese siano dettagliatamente descritte sia nel progetto di previsione all'atto della richiesta di contributo, sia nella documentazione di rendicontazione. È obbligatorio, in sede di rendicontazione, presentare copia del contratto sottoscritto dal beneficiario col promoter. Nel caso in cui i promoter facciano parte del personale aziendale e nel caso in cui qualsiasi altro soggetto appartenente all'impresa beneficiaria (es.: legale rappresentante) svolga tale tipo di attività, tale voce di spesa non va allocata nella macro voce "Sostegno alla commercializzazione", ma va ricompresa nella macro voce "Spese per il personale". L'errata allocazione ne determina automaticamente l'esclusione dalle spese rendicontabili e ammesse a contributo;
- spese documentate di trasferta di personale (inclusi i costi di

viaggio, vitto e alloggio per i quali sia chiara l'identificazione) per la partecipazione a incontri d'affari, eventi, seminari, workshop, educational tour ed altri momenti di lavoro assimilabili con stakeholder e rappresentanti della domanda turistica nazionale e internazionale, nei territori dell'offerta (dove opera il beneficiario) e nei territori della domanda (dove operano soggetti dell'intermediazione turistica, decision maker, opinion leader, associazioni, ecc.);

- spese per prestazioni occasionali nel caso in cui esse si configurino quali prestazioni di servizi per la realizzazione di parti del progetto. L'attinenza di tali prestazioni al progetto devono essere descritte nel contratto stipulato tra le parti, contratto che, pena inammissibilità della spesa, deve essere allegato alla documentazione di rendicontazione;
- spese per organizzazione di eventi, nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, esclusivamente nel caso in cui siano strettamente ed evidentemente connessi ad azioni di promocommercializzazione descritte nel progetto ed organizzati per attrarre la "domanda turistica nazionale ed internazionale" diretta e intermediata;
- spese per gadget solo ed esclusivamente per prodotti/documenti/oggetti chiaramente descritti sia nel progetto di previsione che a consuntivo e riportanti il marchio del beneficiario, il marchio turistico regionale, e comunque per un importo totale non superiore ad € 3.000,00;
- spese per il personale dipendente del beneficiario (assunto con una delle tipologie contrattuali previste dal vigente Codice del lavoro), nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, documentate e certificate da regolari cedolini ed allocate esclusivamente nella macro voce denominata "Spese per il personale"; sarà ammissibile esclusivamente la voce stipendiale relativa all'imponibile;
- spese relative a consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la progettazione, sviluppo e verifica dei risultati del progetto, nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, certificate esclusivamente da fattura, regolarmente pagata, emessa da fornitore esterno all'impresa beneficiaria.

Spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2: tali spese, non certificate da presentazione di documento contabile, sono considerate parte integrante delle spese di realizzazione del progetto in quanto i beneficiari devono ricondurre in questa tipologia tutte quelle spese, certamente sostenute per la realizzazione del progetto ma che, per le loro caratteristiche, non sono chiaramente riconducibili alle macro voci di spesa così come identificate nello schema di "Piano finanziario". A titolo di esempio, si evidenzia che le spese per "pranzi, vitto,

alloggio" di soggetti non rientranti nelle categorie ammissibili sopra descritte, ma giudicate dal beneficiario "utili" alla riuscita del progetto, possono essere inserite in questa voce.

Regole di carattere generale:

Sono ammissibili spese certificate da fatture emesse dai fornitori solo ed esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario.

A titolo di esemplificazione, si evidenzia quanto segue: se il soggetto beneficiario è un consorzio, tutte le fatture dei fornitori devono essere emesse nei confronti del consorzio; non sono ammissibili a nessun titolo fatture emesse dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari del consorzio nei confronti del consorzio stesso.

I beneficiari, comprese le società partecipanti alle ATI, non possono essere fornitori di soggetti terzi essi stessi beneficiari.

Art. 9

La tipologia degli strumenti e delle certificazioni di pagamento

Sono ammissibili esclusivamente le spese pagate a fronte di emissione di regolare fattura, intestata esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo regionale; la fattura deve essere regolarmente pagata.

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente atto, esclusivamente i pagamenti effettuati con le seguenti modalità: bonifico bancario singolo (SEPA) (anche tramite home banking); ricevuta bancaria singola (RI.BA); rapporto interbancario diretto (R.I.D.); assegno bancario con obbligo di presentazione di fotocopia e certificazione di pagamento, all'atto della rendicontazione;

Sono ammissibili spese non fatturate esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) spese effettuate per la realizzazione di azioni progettuali in un paese che non prevede l'obbligo di fatturazione. Il beneficiario dovrà comunque presentare un inequivocabile documento di certificazione della spesa che ne renda possibile la chiara allocazione tra le spese relative al progetto. Lo strumento probatorio del pagamento deve inoltre indicare chiaramente che il soggetto pagante corrisponde al soggetto beneficiario del contributo;
- 2) rimborsi spese per trasferte effettuate dal personale, sostenuti sulla base di nota spese presentata dal personale medesimo;
- 3) spese documentate da note emesse a fronte di prestazioni occasionali;

Sono ammissibili spese pagate con carta di credito aziendale, solo nei casi di impossibilità di effettuare pagamenti con uno dei sopracitati strumenti di pagamento.

Art. 10

L'istruttoria amministrativa

Il Servizio competente in materia di Turismo effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti il contributo, la completezza dell'anagrafica e della documentazione prodotta. In particolare deve essere verificata:

- l'esatta denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente il contributo regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante;
- la partecipazione al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento.

Il Servizio Turismo, Commercio e Sport provvede alla predisposizione di un elenco che riporta, per ciascun progetto, il risultato delle sopracitate verifiche e l'indicazione "ammissibile" o "non ammissibile". La motivazione della non ammissibilità dovrà essere esplicitata.

Il Nucleo conclude l'attività di istruttoria amministrativa entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica, con PEC e ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e s.m., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Art. 11

La valutazione tecnica dei progetti

La valutazione tecnica dei progetti è effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa e così composto:

- il Coordinatore del Nucleo, individuato tra i dirigenti e le posizioni organizzative appartenenti alla Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;
- un collaboratore appartenente alla Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;
- due collaboratori appartenenti alla società APT Servizi s.r.l., designati dal Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere Emilia-Romagna.

Il Nucleo effettua la valutazione tecnica dei progetti esprimendo per ciascuno una valutazione complessiva che consente:

- di determinare il punteggio da assegnare a ciascun progetto;
- di allocare ciascun progetto nella classe di valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile".

Il Nucleo può richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale dei "Criteri per la valutazione dei progetti" di cui al successivo art. 12.

La documentazione elaborata dal Nucleo si compone delle schede tecniche relative alla valutazione dei progetti e della graduatoria dei progetti stessi.

La graduatoria dovrà indicare:

- il punteggio assegnato a ciascun progetto;
- la fascia di valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile" nella quale ciascun progetto risulta allocato;
- l'importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.

Il Nucleo per la valutazione dei progetti conclude la sua attività entro il 15 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento, ad esclusione dell'attività di cui all'art. 17.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica, con PEC e ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 e s.m., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Art. 12

I criteri per la valutazione dei progetti

Per esprimere il giudizio di valutazione dei progetti si considerano le tipologie di parametri di seguito descritti:

- a) la coerenza con le Linee guida triennali del periodo di riferimento, di cui all'art. 5 della L.R. 4/2016 e con le Linee strategiche programmatiche per l'attività di promo-commercializzazione turistica della Destinazione turistica di riferimento;
- b) il valore intrinseco del progetto.

I parametri sono utilizzati al fine di attribuire la valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile" a ciascun progetto e determinare una graduatoria complessiva.

Per la valutazione del valore intrinseco dei progetti si utilizzano i parametri, di seguito descritti, che esplicitano in modo chiaro la qualità che contraddistingue i singoli elementi che compongono l'idea progettuale.

Sono ammessi alla valutazione solo i progetti presentati da soggetti che partecipano al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento. Le Destinazioni Turistiche trasmettono alla Regione Emilia-Romagna l'elenco delle imprese (in forma singola o associata) che partecipano al Programma

di promo-commercializzazione turistica entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

I beneficiari di cui all'art. 2, operanti nel territorio della provincia di Modena, che intendano presentare progetti relativi a prodotti turistici non previsti dalla convenzione sottoscritta tra Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena, dovranno partecipare al Progetto di valorizzazione e sviluppo dei prodotti tematici trasversali di interesse regionale di APT Servizi srl dell'anno di riferimento.

I parametri per la valutazione

a) Coerenza con le Linee guida triennali e con le Linee strategiche programmatiche per l'attività di promo-commercializzazione turistica dell'area vasta di riferimento.

I progetti devono essere costruiti in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nei documenti approvati dalla Regione e dalla Destinazione Turistica di riferimento. Il valutatore deve essere in grado di individuare in modo chiaro e incontrovertibile gli elementi che collegano i progetti ai sopracitati documenti strategici. Il grado più o meno alto della valutazione dipenderà dalla consistenza e dalla chiarezza espositiva degli elementi di collegamento, rilevabili in particolare attraverso l'analisi e la comparazione: dei mercati (nazionale ed internazionali), dei target, degli strumenti/mezzi di comunicazione utilizzati.

b) Valore intrinseco del progetto:

- Livello di internazionalizzazione:

con tale fondamentale parametro si vuole individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati esteri non solo dal punto di vista quantitativo (puntuale identificazione dei costi, numero dei mercati, ecc.), ma anche qualitativo (grado di focalizzazione sui paesi/mercati oggetto di interventi e concentrazione delle azioni per evitare dispersione di risorse, coerenza nella scelta dei target e degli strumenti da utilizzare, ecc.).

- Innovazione e/o creatività:

con tale parametro si vogliono individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la capacità di presentare un'offerta totalmente nuova o per la capacità di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione di un'offerta già esistente.

- Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi:

con tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare strategie e raggiungere obiettivi. Un progetto ben strutturato, con una chiara descrizione degli obiettivi prefissati, dei target, dei mercati di riferimento che presenta inoltre un forte ed esaustivo livello di dettaglio delle azioni previste e un adeguato spaccettamento del budget è sintomo di un'ottima organizzazione

aziendale e facilita una penetrazione commerciale competitiva.

- Presenza di una strategia triennale:

con tale parametro si vogliono premiare le imprese che sono in grado di presentare un'articolata proposta di progetto annuale che sia parte integrante di un ambito di programmazione strategica triennale. Questa capacità permette infatti di operare in perfetta sinergia con le programmazioni strategiche della Regione e della Destinazione Turistica di riferimento, di ottimizzare i costi, di valutare in sede di monitoraggio gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, di ricalibrare i successivi progetti annuali correggendo e/o modificando le iniziative/azioni progettuali che non hanno permesso di ottenere i risultati attesi.

- Livello di impatto territoriale, di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi:

con tale parametro si vuole individuare il rapporto fra l'offerta turistica proposta dall'impresa (in forma singola o associata) e la tipologia dell'aggregazione e il territorio rappresentato dall'impresa stessa. Si vuole quindi misurare il peso del progetto ed il potenziale valore aggiunto che il progetto può determinare per il territorio rappresentato. Più il territorio rappresentato è vasto, più è alto il valore del progetto. Più è forte e misurabile il livello di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi, più è alto il valore del progetto.

- Azioni sul web:

questo parametro è la fotografia dell'esposizione progettuale sul versante "internet, social, e-commerce". Si ritiene strategica questa tipologia di investimento, in particolar modo per l'impatto sui mercati internazionali e sui target di domanda che, in modo sempre più significativo utilizzano la "rete" per la scelta della vacanza. Un elemento "testimonial" dell'attenzione al web è sicuramente lo sviluppo di siti/portali adeguati e multilingue. La presenza di siti solo in lingua italiana è elemento sintomatico non positivo.

Rating di legalità - Attuazione Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57/2014

Nel caso in cui, ai sensi del Decreto MEF n. 57/2014, il soggetto beneficiario dichiara di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si procederà secondo le seguenti disposizioni.

Qualora, a seguito dell'attribuzione dei punteggi di graduatoria:

- a) vi sia parità di punteggio tra due o più imprese con fatturato pari o maggiore a 2 milioni di Euro, sarà data precedenza in graduatoria a quelle in possesso del rating di legalità;
- b) vi sia parità di punteggio tra imprese con fatturato pari o maggiore a 2 milioni di Euro, tutte in possesso del rating di legalità, sarà data precedenza in graduatoria:

- in primo luogo, a quella a cui è attribuito il maggior numero di "stellette";
- in secondo luogo, a quella che ha presentato la domanda di contributo per prima avendo a riferimento la data e l'orario di arrivo della pec.

In tali casi, l'applicazione della precedenza dovuta al possesso del rating di legalità non pregiudica la posizione in graduatoria assunta dalle imprese con fatturato inferiore a 2 mln di Euro.

Il beneficiario assume l'impegno di comunicare alla Regione l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del contributo e la data dell'erogazione dello stesso.

Disposizioni in merito ai progetti presentati con strategia triennale

Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato un progetto contenente una "strategia triennale" ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 "Criteri per la valutazione dei progetti" si dispone quanto segue:

- il beneficiario deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza, deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni successivi all'anno di presentazione della strategia triennale;
- nel caso in cui, dopo il primo anno non si dia seguito al progetto con le successive annualità, il contributo assegnato il primo anno viene revocato;
- la sopracitata procedura viene applicata fino a conclusione del ciclo triennale.

LA TABELLA DI VALUTAZIONE

<u>Parametro</u>	<u>Valore A</u>	<u>Valore B</u>	<u>Valore C</u>
Coerenza con le Strategie della Regione e della Destinazione Turistica:	15	10	5
Livello di internazionalizzazione:	15	10	5
Innovazione e/o creatività:	10	5	2
Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi:	10	5	2
Presenza di una strategia triennale	15	5	0
Livello di impatto territoriale, di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi:	15	10	5
Azioni sul web:	20	10	5
TOTALE	100	55	24

Classi di valutazione per definizione graduatoria:		
Punteggio		
DA	A	CLASSE DI VALUTAZIONE
100	85	ALTO
84	62	MEDIO
61	41	BASSO
40	24	NON AMMISSIBILE

Art. 13

L'approvazione e la concessione del contributo

La Giunta regionale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento approva:

- a) la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e l'elenco dei progetti giudicati non ammissibili, a seguito della proposta elaborata dal Servizio competente in materia di Turismo, sulla base delle risultanze del lavoro svolto dal Nucleo per l'istruttoria amministrativa e dal Nucleo di valutazione tecnica e secondo quanto stabilito dall'art. 4;
- b) la concessione dei contributi ai progetti di promozione-commercializzazione sulla base della graduatoria di cui al precedente punto a), tenuto conto delle risorse stanziare nell'apposito capitolo del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario e secondo il seguente ordine di priorità:
 1. Progetti con valutazione "Alto";
 2. Progetti con valutazione "Medio";
 3. Progetti con valutazione "Basso".

Le economie eventualmente realizzate per rinunce, revoche, riduzioni, potranno essere utilizzate per assegnare il contributo regionale a progetti ritenuti ammissibili ma esclusi per mancanza di risorse finanziarie.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni tempo tutti i controlli, anche a campione, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi di quanto stabilito dal presente bando.

Per tutto quanto concerne le attività valutazione, monitoraggio e controllo stabilite dal presente bando, la Regione può eventualmente avvalersi anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa regionale vigente.

Clausola transitoria

La Giunta regionale, per il bando relativo all'anno 2018, approva la graduatoria dei progetti ammissibili e la concessione dei contributi entro il 28 febbraio 2018.

Art. 14

Il Regime di aiuto

I contributi vengono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore "de minimis", entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014,

pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352/1.

A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad un'**impresa unica** non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

Rimandando al testo del richiamato Regolamento CE n. 1407/2013 per la perfetta ed obbligatoria conoscenza delle norme ivi contenute, si segnalano alcune importanti disposizioni:

"Art. 2, comma 2):

Ai fini del presente regolamento s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Art. 3, comma 2):

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'**impresa unica** non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari".

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.

Nel caso invece di **scissione di un'impresa** in due o più imprese

distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

In riferimento a quanto sopra esposto, il legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo deve presentare in sede di domanda apposita dichiarazione, come specificato nell'**Allegato 1 - Modulo 1**.

In caso di A.T.I. la dichiarazione relativa ai finanziamenti in regime "de minimis" dovrà essere presentata nel seguente modo:

- il legale rappresentante dell'impresa mandataria presenta la dichiarazione utilizzando il fac-simile di cui all'**Allegato 1 - Modulo 2/A**;
- il legale rappresentante di ciascuna impresa mandante presenta la dichiarazione utilizzando il fac-simile di cui all'**Allegato 1 - Modulo 2/B**.

PARTE II

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15

Disposizioni di carattere generale

Concessione del contributo

Il dirigente Responsabile del Servizio competente in materia di turismo notificherà ai soggetti beneficiari, mediante posta elettronica, l'atto di concessione del contributo.

Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

In ogni comunicazione relativa al progetto cofinanziato il Beneficiario dovrà sempre riportare il relativo Codice Unico di Progetto (C.U.P.) indicato nella sopra citata determinazione concernente la concessione del contributo.

Amministrazione aperta: pubblicazione degli atti

Le presenti procedure si conformano a quanto disposto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 16

Variazioni relative ai soggetti beneficiari

Qualsiasi eventuale variazione che si verifichi in corso d'opera relativa al soggetto beneficiario dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione (a scopo meramente esemplificativo per variazione si intende: modifica della ragione sociale, cambio di indirizzo, ecc..) esclusivamente mediante PEC.

Art. 17
Le modifiche al Progetto

Si intendono modifiche al progetto la soppressione, la variazione sostanziale o la sostituzione di una o più delle macro voci del progetto stesso (vedi struttura del Piano finanziario di cui all'Allegato 2), così come indicate nel Piano finanziario presentato contestualmente alla domanda di contributo e così come approvato in sede di valutazione da parte della Regione.

Le modifiche non devono comportare variazioni tali da stravolgere il progetto di previsione; il progetto rendicontato dovrà quindi conservare caratteristiche di coerenza ed inerenza col progetto che il beneficiario ha presentato alla Regione in sede di richiesta del contributo.

Le richieste di modifica al progetto devono essere trasmesse alla Regione esclusivamente a mezzo PEC, entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento, devono essere dettagliatamente motivate e accompagnate dallo schema del nuovo piano finanziario redatto sulla base del modello che sarà approvato in sede di concessione dei contributi.

Le richieste di modifica al progetto saranno esaminate dal Nucleo di cui all'art. 11 del presente bando; la valutazione di ammissibilità o non ammissibilità terrà conto dei principi e degli obiettivi delineati nel presente atto amministrativo, nonché della coerenza delle modifiche con gli indirizzi delineati negli atti citati di programmazione turistica.

In ogni caso, non sono ammesse richieste di modifiche del Progetto che comportino una riduzione superiore al 40% dell'importo del progetto ammesso a contributo.

Art. 18
Il Marchio turistico regionale

Il Beneficiario dovrà apporre il Marchio turistico regionale sul materiale promozionale da esso predisposto nell'ambito delle iniziative comprese nel progetto oggetto di contributo regionale.

Il file relativo al Marchio turistico regionale deve essere richiesto all'APT Servizi s.r.l.

Art. 19
I termini di realizzazione e di rendicontazione del progetto

Tutte le azioni previste dal progetto devono essere completamente realizzate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tutte le spese devono essere pagate (e certificate da idoneo strumento bancario probatorio di pagamento) entro il 10 gennaio

dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le spese non pagate e/o non rendicontate entro tale termine saranno decurtate dalle spese ammissibili ed il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 20

Le modalità e le condizioni di liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo a favore del soggetto beneficiario viene disposta in una unica soluzione.

Entro il **15 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento il beneficiario dovrà trasmettere alla Regione Emilia Romagna, a mezzo PEC, la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma digitale o autografa del legale rappresentante, nei modi previsti dal successivo art. 22, redatta utilizzando obbligatoriamente il che sarà approvato in sede di concessione dei contributi;
- Relazione elaborata secondo il seguente schema obbligatorio:
 - Prima parte: descrizione delle singole azioni realizzate e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
 - Seconda parte: descrizione dei risultati ottenuti con l'attuazione delle "azioni di verifica" che erano state previste all'atto della presentazione del progetto;
 - Terza parte: elencazione e descrizione dei materiali prodotti.

Art. 21

La valutazione della richiesta di liquidazione e la tipologia dei controlli

La Regione verifica la documentazione prodotta.

Qualora la documentazione presenti delle irregolarità od omissioni che sono sanabili, la Regione potrà richiedere chiarimenti al beneficiario, il quale dovrà procedere, nei tempi e nei modi comunicati dal competente Servizio regionale e comunque sempre previo utilizzo di PEC, alla regolarizzazione o al completamento della documentazione, dovendosi con questo intendere sia la presentazione di documenti mancanti che il loro completamento, integrazione o regolarizzazione dal punto di vista formale.

La Regione effettuerà i seguenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- a) di tipo formale su tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle richieste di liquidazione del contributo;
- b) i controlli previsti ai sensi del 1° comma dell'art. 71 del DPR 445/2000, con le modalità previste al successivo articolo 22.

Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, la documentazione risulti rispondente a quanto previsto dal presente bando, il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di consuntivo e della contestuale richiesta di liquidazione. Detto termine si intende sospeso fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

I beneficiari garantiscono la conservazione della documentazione e dei materiali prodotti che rimangono disponibili, per tutto il triennio successivo a quello relativo alla concessione del contributo, per garantire qualsiasi eventuale e successivo controllo da parte della Regione.

Art. 22

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e loro verifica

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, compilate in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere prodotte in formato PDF e trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata secondo le procedure già illustrate all'art. 2 del presente bando.

La Regione effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate dai Beneficiari in sede di richiesta di liquidazione del contributo, controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle suddette dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante.

I controlli saranno effettuati dalla Regione consultando direttamente il beneficiario, il quale dovrà tempestivamente fornire i chiarimenti richiesti e mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione necessaria. La Regione potrà svolgere tali indagini direttamente o tramite soggetti esterni all'uopo incaricati, i cui dati verranno preventivamente comunicati al beneficiario.

Art. 23

I controlli a campione ai sensi del primo comma dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione effettuerà i controlli a campione, previsti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, su un numero di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà allegate alle richieste di liquidazione del contributo, nella percentuale del 15% del totale delle suddette dichiarazioni sostitutive.

La Regione potrà procedere inoltre ad ulteriori controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà laddove esistano fondati dubbi circa la veridicità del loro contenuto.

Ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenuta, verrà numerata progressivamente secondo l'ordine di arrivo delle PEC;

Per quanto riguarda i criteri di scelta del campione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a

verifica saranno individuate con le seguenti modalità:

- verranno utilizzati i numeri casuali generati dal "generatore di numeri casuali" in uso presso la Regione Emilia Romagna, consultabile nel sito internet della Regione Emilia Romagna all'apposito indirizzo
- come seme generatore sarà utilizzato il primo numero estratto sulla ruota di Bari del gioco del Lotto sarà effettuata una estrazione il primo giorno utile dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- le modalità di effettuazione dei controlli saranno tempestivamente comunicate ai soggetti coinvolti dal competente Servizio regionale.

Art. 24

La revoca del contributo

Il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport procederà a revocare con atto amministrativo il contributo concesso nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia da parte del beneficiario;
- b) la mancata trasmissione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della documentazione prevista per l'erogazione del contributo;
- c) la documentazione presenta delle irregolarità o delle omissioni non sanabili, accertate nel corso delle verifiche e dei controlli effettuati ¹ ²;
- d) l'importo del progetto rendicontato e ammissibile a liquidazione, (tenuto conto delle eventuali decurtazioni effettuate a fronte di spese rendicontate ma non ammissibili, nonché dell'eventuale rimodulazione degli importi delle voci per le quali è prevista la percentualizzazione) risulta inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo.
- e) il beneficiario non provvede a sanare le irregolarità rilevate dalla Regione entro i termini comunicati;
- f) l'evidenza, anche successivamente alle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dal beneficiario, della non veridicità del loro contenuto;
- g) il beneficiario, all'atto della richiesta di liquidazione del contributo, non risulta partecipare al Programma di promocommercializzazione turistica della Destinazione turistica di riferimento;
- h) nel caso in cui il beneficiario abbia presentato un progetto contenente una "strategia triennale" ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 "Criteri per la valutazione dei progetti"

¹ Si tenga peraltro presente che questa conseguenza è comunque inderogabilmente prevista dall'art. 75 del DPR 445/2000;

² L'art. 76 del DPR n. 445/2000, prevede una responsabilità penale per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o false ovvero ne faccia uso. Nel caso di specie le sanzioni penali sono quelle previste dagli artt. 482 (falsità materiale commessa dal privato) e 489 (uso di atto falso) c.p. Per il primo reato è prevista la procedibilità d'ufficio mentre per il secondo la procedibilità è a querela.

si dispone quanto segue:

- il beneficiario deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza, deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni successivi all'anno di presentazione della strategia triennale;
- nel caso in cui, per immotivate ragioni, dopo il primo anno non si dia seguito al progetto con le successive annualità, il contributo assegnato il primo anno viene revocato;
- la sopracitata procedura viene applicata fino a conclusione del ciclo triennale.

Nel caso di revoca del contributo, la Regione procederà ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

Art. 25

Obiettivi di semplificazione amministrativa

Il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo, con proprio atto, è autorizzato a modificare, integrare, migliorare la modulistica prevista dal presente bando al fine di garantire ogni utile elemento di semplificazione, trasparenza chiarezza e per determinare la massima semplicità di rapporto tra i soggetti interessati e le strutture regionali competenti

Art. 26

La tutela della privacy

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopra indicate finalità ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 27

Informativa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.

Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di Turismo

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso:

Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo, Commercio e Sport - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna.

OPERATORI DI PROCEDIMENTO:

Michela Boschi tel. 051.5274171
e-mail: michela.boschi@regione.emilia-romagna.it

Graziella Sarti tel. 051.5273522

e-mail: graziella.sarti@regione.emilia-romagna.it

Gloria Savigni tel. 051.5273527

e-mail: gloria.savigni@regione.emilia-romagna.it

Michelangelo Stanzani tel. 051.5273151

e-mail: michelangelo.stanzani@regione.emilia-romagna.it

**OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE
ESSERE INVIATA A:**

comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it